



NOTA ILLUSTRATIVA

Decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” convertito in legge il 23 marzo 2010 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

23 marzo 2010

NOTA DI COMMENTO DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

I commi da 183 a 187, dell'articolo 2, della Finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) come modificati dal decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 convertito in legge il 23 marzo 2010 prevedono la riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali. In particolare il comma 183 stabilisce una riduzione per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni di euro per le province e a **12, 86 e 118 milioni per i comuni**. La riduzione viene effettuata con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia.

La norma prevede che il taglio dei trasferimenti, per il 2010, si applichi a tutti gli enti locali in proporzione alla popolazione residente, a prescindere dallo svolgimento di elezioni amministrative. Per il 2011 la riduzione viene operata esclusivamente per gli enti per i quali avrà luogo il rinnovo dei consigli.

Si ricorda che i Comuni che andranno al voto nel 2010 sono 1025, nel 2011 sono 1211 e sulla base dei dati del 2007 nel 2012 circa 856.

Il comma 184 **dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali che opera a partire dal 2011 per gli enti che vanno al rinnovo**. Viene stabilito inoltre che ai fini della **riduzione del numero dei consiglieri** comunali e provinciali **non sono computati** il sindaco e il presidente della provincia.

Consiglieri comunali

Abitanti	Numero consiglieri comunali
più di 1 milione	da 60 a 48
da 500.001 a 1 milione	da 50 a 40
da 250.001 a 500.000	a 46 a 36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	da 40 a 32
da 30.001 a 100.000	da 30 a 24
da 10.001 a 30.000	da 20 a 16
da 3.001 a 10.000	da 16 a 12
fino a 3.000	da 12 a 9

Consiglieri provinciali

Abitanti	Numero consiglieri provinciali
più di 1.400.000	da 45 a 36
da 700.001 a 1.400.000	da 36 a 28
da 300.001 a 700.000	da 30 a 24
fino a 300.000	da 24 a 19

Il comma 185 fissa il **numero massimo degli assessori comunali** e provinciali, in misura pari, rispettivamente **ad un quarto dei consiglieri comunali** e ad un quarto dei consiglieri provinciali. **Tale nuova previsione opera già dal 2010 per gli enti che vanno al rinnovo e per il 2010 sulla base del numero dei consiglieri che rimane immutato.** Ai fini del computo del numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali nel numero dei consiglieri comunali e provinciali **sono computati il sindaco** e il presidente della provincia.

Assessori comunali dopo riduzione dei consiglieri

Abitanti	Numero massimo assessori comunali
più di 1 milione	13
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
fino a 3.000	3

Assessori provinciali dopo riduzione dei consiglieri

Abitanti	Numero massimo assessori provinciali
più di 1.400.000	10
da 700.001 a 1.400.000	8
da 300.001 a 700.000	7
fino a 300.000	5

Il comma 186 della Legge Finanziaria 2010 come modificata dal d.l. 2/2010 prevede l'obbligo per i comuni di sopprimere una serie di organismi (**difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali**).

In particolare per quanto riguarda la **soppressione del difensore civico** viene stabilito che i relativi compiti possono essere attribuiti con apposita convenzione al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune e che la **soppressione della figura opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 2/2010**.

Per quanto attiene la **soppressione delle circoscrizioni** si prevede la **deroga per i Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti con circoscrizioni non inferiori a 30 mila**, nonché la possibilità di istituire i municipi. Tale disposizione ha efficacia per gli enti che vanno al rinnovo dal 2011.

In relazione alla **soppressione dei direttori generali** si prevede la **deroga per i Comuni sopra i 100 mila abitanti** e si prevede altresì che la soppressione della figura opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 2/2010.

In relazione alla soppressione dei consorzi di funzioni si precisa che sono esclusi i Bacini imbriferi montani.

Il comma 186 prevede altresì la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3000 abitanti, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

Il comma 186 bis introdotto dal d.l. 2/2010 stabilisce che a decorrere da un anno dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010 e quindi dal 1 gennaio 2011 **verranno soppresse le Autorità d'ambito territoriale previste dall'art. 148 e 201 del Codice dell'Ambiente** (gestione servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti). Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro il 1 gennaio 2011 le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Il comma 187 prevede la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato **ai comuni appartenenti alle comunità montane e il riparto avverrà previa intesa sancita in Conferenza unificata.**

Si riporta di seguito il testo delle norme precedentemente commentate.

Articolo 2, commi 183-187 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 coordinati con l'articolo 1, commi da 1 a 1 sexies, del d.l. n. 2 convertito in legge il 23 marzo 2010

183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e` determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo e` applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di

attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali **e dei consiglieri provinciali** è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. **Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.**

185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali e' determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un **quarto** del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. **Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.**

185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica e` sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali"».

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare:

a) soppressione della figura del difensore civico **comunale** di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed e` competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.**

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, **tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; e` fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale **tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;**

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, **ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.**

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale e` da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del

1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato **ai comuni appartenenti alle comunità montane** e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, **previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;**

Articolo 1, comma 2 del d.l. n.2/10 convertito in legge il 23 marzo 2010

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

NOTA DI COMMENTO DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 4

(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali)

Il comma 1 replica le disposizioni già previste per gli anni precedenti che attribuiscono provvisoriamente al Prefetto competente per provincia - in attesa della completa attuazione del titolo V della Costituzione - il potere di impulso e quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali ad obblighi fondamentali (approvazione del bilancio di previsione, adozione dei provvedimenti necessari per ripristinare equilibri di bilancio compromessi).

Il comma 2, in materia di assetto generale dei trasferimenti erariali a favore degli Enti locali ed in attesa dell'attuazione del "federalismo fiscale", individua la base annuale (con riferimento all'esercizio precedente) sulla quale il Ministero dell'interno determina ed attribuisce i contributi erariali agli enti locali.

Il comma 3 conferma per il triennio 2010-2012, in attesa dell'attuazione del "federalismo fiscale", l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF. Tale attribuzione, contrariamente a quanto previsto per i comuni, non produce effetti sul bilancio dello Stato, determinando una invarianza di risorse per le province, in quanto la quota di compartecipazione attribuita corrisponde ad una uguale riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti.

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati e confermate dal Senato hanno sostituito i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del d.l. n. 2/2010, che nella formulazione iniziale prevedevano per il triennio 2010- 2012 un contributo fino a 30 milioni di euro a valere fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1°, lettera a) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a favore di province e comuni per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. Si segnala che per trovare la copertura alle citate modifiche è stata eliminata la proroga prevista dal comma 4 .che, per il triennio 2010-2012, prevedeva il rimborso degli oneri sostenuti dai comuni per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti obbligazionari con l'avanzo di amministrazione, con l'erogazione di appositi contributi a valere sul fondo ordinario per un importo massimo di 30 milioni annui.

Il comma 4, propone la modifica di alcune disposizioni dell'articolo 2, comma 23 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nel senso che per il medesimo periodo 2010-2012, a valere sul medesimo fondo il Ministero dell'Interno dispone i seguenti interventi:

lettera a), fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili, la popolazione residente ultrasessantacinquenni superi il 25% della popolazione complessiva.

lettera b), fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30% per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili, i bambini al di sotto dei 5 anni superi il 4,5% della popolazione complessiva.

Rispetto all'originaria formulazione prevista dall'art. 1 comma 703 della L. 296 del 2006 e successive modificazioni:

- *l'importo del fondo per la popolazione ultra sessantacinquenne viene ridotta da 55 a 45 milioni;*
- *l'importo del fondo a favore dei bambini al di sotto dei 5 anni viene aumentato da 71 a 81 milioni;*
- *la variazione del contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF a favore della popolazione ultra sessantacinquenne diminuisce dal 40% al 30%;*
- *la variazione del contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF a favore dei bambini al di sotto dei 5 anni è rimasta invariata;*
- *il requisito per l'erogazione del contributo anziani è il rapporto tra popolazione ultra sessantacinquenne e residenti che passa dal 30% al 25%*
- *il requisito per l'erogazione del contributo bambini è il rapporto tra popolazione al di sotto dei 5 anni e residenti passa dal 5% al 4,5%.*

lettera c), viene confermato per il triennio 2010-2012 l'ulteriore contributo fino a un importo complessivo di 42 milioni di euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

lettera d), a favore dei Comuni colpiti dal terremoto dell'Aquila, come individuati dal d.l. 39 del 2009 è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo Comune de L'Aquila la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento.

lettera e), a favore dei Comuni della Provincia dell'Aquila non rientranti nella previsione precedente la maggiorazione attribuita è del 20%.

Il comma 4 bis prevede che dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che non abbiano l'indicazione del codice catastale del Comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno - "compartecipazione delle province e dei comuni delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'IRPEF". Sul medesimo capitolo sono riversate le somme che non possono essere attribuite al Comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

Il comma 4 ter, definisce le modalità di attribuzione ai Comuni delle somme di cui al comma 4-bis, oltre a sancire che dal 1° aprile 2010 è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'Interno per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche e che le risorse eventualmente presenti sulla contabilità speciale 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul medesimo capitolo 1320 per la successiva attribuzione ai Comuni.

Il comma 4 quater, prevede alcune modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

- il termine per la presentazione delle certificazioni maggior gettito ICI ex rurali è prorogato al 31 maggio 2010;

- la mancata trasmissione entro il termine stabilito della certificazione, per l'anno 2010 e per gli anni precedenti, comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario del 2010.
- anche per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano vale la medesima procedura con modalità diverse.

Inoltre si apportano modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Più precisamente, ai commi 39 e 46, sono soppressi i periodi nei quali è stabilito che con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto”.

In merito a tale modifica si ricorda che il decreto legge n. 262 del 2006 prevede per i Comuni un maggior gettito ICI per la riclassificazione di alcune categorie di immobili con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali a valere sul fondo ordinario. La stessa norma indica altresì i valori massimi del taglio che, a decorrere dall'anno 2009, consolida in 818 milioni di euro, precisando che ad un eventuale maggiore gettito non corrisponde pari riduzione dei trasferimenti. Pertanto, nonostante si ritenga improbabile un gettito ICI così rilevante, la modifica introdotta dalla Camera dei Deputati e confermata dal Senato non attiene alla ratio della norma e mira ad una immotivata riduzione di risorse per gli Enti assolutamente non condivisibile che vieta ulteriori tagli conseguenti all'aumento di gettito.

Il comma 4 quinquies, rende obbligatoria l'esclusione, prevista dal comma 10 dell'articolo 7- quater del d.l. n. 5 del 10 febbraio 2009 delle risorse da cessione di azioni o quote di società di servizi pubblici , nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, se quotate in mercati regolamentati, e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (previste dal comma 8 articolo 77-bis dl 112/2008) dalla base di calcolo e dai saldi utili ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno per gli enti che l'abbiano già operata nel 2009 anche per gli anni 2010 e 2011.

Anche se la formulazione del comma è differente recepisce in linea di massima l'emendamento presentato dall' ANCI sul reinserimento del comma 8. L'emendamento formulato dall'Associazione chiedeva la possibilità e non l'obbligatorietà di effettuare tale esclusione.

Il comma 4 sexies, proroga anche per l'anno 2010 le disposizione previste dall'articolo 7 quater del D.L n 5 convertito con legge 33/2009.

In particolare gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008, hanno un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica e hanno impegni per spesa corrente nell'anno 2009, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2006-2008, possono escludere dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità interno per il 2010, un importo non superiore a quello autorizzato dalla regione di appartenenza per:

a) i **pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti** effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti;

b) i **pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti, finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui** o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

I comuni per poter avere questa esclusione devono comunicare alla Regione di appartenenza e all'ANCI entro il 30 aprile 2010, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Successivamente, spetterà alla regione di appartenenza del Comune interessato, comunicare agli enti locali entro il 31 maggio 2010, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo.

Il comma 4 septies, modifica l'art. 77-bis del d.l. 112 del 2008 (convertito nella l. 133/2008) ed in particolare:

a) aggiunge dopo il comma 7- ter, **accogliendo l'emendamento presentato dall'ANCI** due ulteriori commi che prevedono:

7 - quater: dal saldo finanziario sono escluse le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.

7 - quinquies, nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori ai fini dell'applicazione del 7- quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità per l'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere rinviato anche all'anno successivo.

b) inserisce il comma 9 bis il quale prevede che a partire dal 2009 gli enti che abbiano rispettato il Patto per il 2007, abbiano presentato un saldo per lo stesso anno 2007 positivo e che nel 2007 abbiano percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate e operanti nel settore dei servizi pubblici

locali, devono applicare le percentuali alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista

Gli enti che abbiano rispettato queste condizioni, ossia abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 e abbiano saldo positivo, qualora presentino una fattispecie di entrata straordinaria, usufruiscono di una diminuzione della manovra a partire dall'anno 2009, quindi con effetti retroattivi.

La riduzione è di notevole entità ma interessa pochissimi enti perché le condizioni di applicazione delle disposizioni in questione rappresenta comportamenti residuali agli enti soggetti a patto di stabilità.

La retroattività della norma cambia l'obiettivo programmatico , quindi riduce la manovra, anche per il passato consentendo a posteriori il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

Il comma 4 octies, prevede che all'art. 77-ter del d.l. 112 del 2008 (convertito nella l. 133/2008) dopo il comma 5-ter sia aggiunto il comma 5-quater, il quale attribuisce alle Regioni, soggette a limiti di spesa, la possibilità di ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Tali rideterminazioni vanno comunicate alla Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 4 novies, prevede che gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative definite "grandi eventi", come definiti dall'articolo 5-bis, comma 5 del decreto legge 343 del 2001 "eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza" non sono considerate nel saldo finanziario ai fini del rispetto dei limiti del Patto di stabilità.

Anche se la formulazione del comma è differente recepisce l'emendamento presentato da ANCI sui grandi eventi.

Il comma 4 decies, prevede che al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e per l'attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (intervento risanamento conti Comune di Roma) il Ministero della Difesa può, quale amministrazione precedente, convocare conferenze di servizi con i

comuni, le province e le regioni interessate. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

I commi 6, 7 e 8 modificano la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro in favore del Comune di Roma, finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del Comune, predisposto dal Commissario straordinario di Governo nominato ai sensi dell'articolo 78 del D.L. n. 112/2008.

Nella sostanza, le novelle apportate ai commi da 194 a 196 dell'articolo 2 della legge finanziaria sono volte a precisare che l'importo complessivamente autorizzato (600 milioni di euro) è dovuto in parte in favore del Comune di Roma (100 milioni) e per la restante parte (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma. Viene altresì precisato che l'importo viene attribuito, oltre che attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 della finanziaria medesima, anche attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni. L'anticipazione di tesoreria concessa dal comma 196 al Commissario straordinario di Governo, fino all'importo dei 500 milioni, può essere estinta, entro il termine già previsto del 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.

Il comma 8-bis dispone che con DPR (da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge in esame) sia nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro relativo al Comune di Roma, gestito con bilancio separato. Contemporaneamente alla nomina del Commissario cessano le funzioni del Sindaco di Roma quale Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro.

Il Commissario straordinario procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e di quella passiva rientrante nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, sono fissati con DPR i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera relativa alla ricognizione sull'attuazione dei programmi¹ e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010.

¹ Di cui all'articolo 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000

L'ultimo periodo del comma 8-bis reca una norma di interpretazione autentica, testualmente finalizzata ad "una corretta imputazione al piano di rientro", con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del TUEL (D. Lgs. n. 267 del 2000).

Le norme del TUEL citate, già applicabili alla gestione commissariale ai sensi del comma 6 dell'art. 78 del DL 112/2008, prevedono:

- una peculiare disciplina applicabile a seguito della dichiarazione di dissesto dell'ente locale e fino all'approvazione del rendiconto (art. 248, che sancisce l'impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive),
- la non vincolatività dei pignoramenti eventualmente eseguiti,
- la non maturazione di interessi e l'inapplicabilità della rivalutazione monetaria sia per le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate, sia per i debiti insoluti;
- la non ammissibilità di sequestri o procedure esecutive nei confronti della massa attiva accertata dall'organo di liquidazione (art. 255, co. 12).

Le disposizioni oggetto di interpretazione autentica sono quelle recate dal primo periodo dell'art. 78, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, che dispone che la gestione commissariale del comune di Roma assuma, con bilancio separato rispetto alla gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte al 28 aprile 2008. In base al testo in esame, le predette disposizioni si interpretano nel senso che la suddetta gestione assume tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere sino alla data del 28 aprile 2008 anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.